



Comune di Lessona

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA SINDACO N. 43 DEL 27/07/2026

OGGETTO:**EMERGENZA IDRICA. ORDINANZA PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE.**

IL SINDACO

PREMESSO che il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Piemonte -B.C.V. Acque S.p.a. "CORDAR S.p.a. Biella Servizi" con nota n. 2200 del 01/07/2026 pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 01/07/2026 n. 3721, mette in evidenza la particolare situazione climatica siccitosa in essere e dell'incremento dei consumi nella stagione estiva, invitando i Comuni ad adottare apposite misure finalizzate al contenimento dei consumi di acqua potabile e alla limitazione degli usi non essenziali della risorsa idrica;

CONSIDERATO che la stagione estiva e l'aumento delle temperature, a cui si aggiunge la scarsità delle precipitazioni, comporta un aumento dei consumi idrici e per tali ragioni si rende necessario adottare misure finalizzate ad un uso razionale della risorsa idrica;

PRESO ATTO che un utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali potrebbe compromettere la continuità e la regolarità del servizio idrico, con evidenti disagi per la popolazione;

RITENUTO pertanto necessario limitare temporaneamente il consumo dell'acqua potabile ai soli usi domestici ed igienico-sanitari o ad attività imprenditoriali, vietandone l'utilizzo per usi diversi, al fine di garantire la disponibilità della risorsa idrica per le esigenze primarie della collettività;

RICHIAMATI a tal proposito:

- il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi) " e l'art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche) secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" specificatamente il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;
- l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia;

- *l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che stabilisce la disciplina per le sanzioni amministrative in caso di violazione di regolamenti comunali, provinciali o di ordinanze del Sindaco e del Presidente della Provincia;*

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con la revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile, fornita dagli acquedotti pubblici, per tutti gli usi che non siano riconducibili al consumo umano o ad attività imprenditoriali;

è fatto divieto di:

- irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati,*
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;*
- il lavaggio di veicoli privati,*
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;*
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico, igienico-sanitario o attività imprenditoriale.*

INVITA

altresì la Cittadinanza servita dagli acquedotti privati, ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio web del Comune di Lessona e trasmessa agli Enti interessati.

AVVISA

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione da € 25,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 50,00) art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, per la contestazione delle violazioni si applichino i principi della Legge 689/1981) - all'atto della contestazione, i trasgressori che non cesseranno i comportamenti scorretti, a seguito di specifico invito formulato dagli organi di vigilanza, saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

AVVERSO alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, in via alternativa al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Firmato Digitalmente
dott. CAMBIE' SIMONE